

XVIII legislatura

A.S. 2066:

"Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"

Gennaio 2021
n. 200



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2021). Nota di lettura, «A.S. 2066: "Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"». NL200, gennaio 2021, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Sanzioni</i>)	2
Articolo 3 (<i>Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2</i>)	2
Articolo 4 (<i>Disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni per l'anno 2021</i>)	8
Articolo 5 (<i>Proroga di termini in materia di permessi e titoli di soggiorno</i>)	9

Articolo 1

(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19)

Il comma 1 proroga dal 31 gennaio 2021 al 30 aprile 2021 il termine per l'adozione delle possibili misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 indicate al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Il comma 2 dispone la proroga, dal 31 gennaio 2021 al 30 aprile 2021, del termine di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2020, per l'applicazione delle ulteriori misure urgenti disposte dal medesimo decreto ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19 e della riduzione del rischio di contagio, riguardanti spostamenti, mobilità e assembramenti di persone, nonché lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali.

Il comma 3 vieta dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021, sull'intero territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Il comma 4 prevede che dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale, ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, si applichino le seguenti misure:

a) in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi; nelle regioni individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 16-*quater* e 16-*quinques* del decreto-legge n. 33 del 2020, l'ambito degli spostamenti di cui al primo periodo è quello comunale, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b);

b) qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Il comma 5 inserisce i seguenti commi nell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020:

Il comma 16-*quinques* estende le misure di cui al comma 16-*quater* previste per le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con livello di rischio moderato, secondo la medesima procedura ed in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, anche alle regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto.

Il comma 16-*sexies* stabilisce che, con ordinanza del Ministro della salute, sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, all'interno delle quali cessano di applicarsi le misure determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, e le attività sono disciplinate dai protocolli individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Con i medesimi decreti possono essere adottate, in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico, specifiche misure restrittive fra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.

La RT, oltre a sintetizzare le disposizioni ed evidenziare che il comma 4 reca una parziale modifica del meccanismo di individuazione delle c.d. "zone arancioni" e "zone rosse", già analiticamente disciplinato dall'articolo 1, commi 16-*bis* e 16-*ter*, del decreto-legge n. 33 del 2020, afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale

e, come tali, non possono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, ancorché in queste sedi non sono normalmente stimati effetti indiretti non automatici, quindi caratterizzati da una certa misura di aleatorietà¹, anche per la variabilità dei provvedimenti restrittivi di contenimento che potranno essere presi nel periodo considerato, tuttavia, dato il reiterarsi di provvedimento di analogo tenore e che indirettamente è prevedibile un calo del gettito fiscale per le attività economiche nelle regioni a rischio alto o moderato, alla luce anche dell'esperienza recente sarebbe utile una valutazione di massima².

Articolo 2 **(Sanzioni)**

Il comma 1 dispone che la violazione delle disposizioni dell'articolo 1 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.

La RT evidenzia la natura ordinamentale della disposizione, che si limita a ribadire l'applicazione di sanzioni già previste dalla vigente normativa.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3 ***(Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2)***

Il comma 1, al fine di dare piena, celere e trasparente attuazione al piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 adottato con decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge n. 178 del 2020³⁰ dicembre 2020, n. 178, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. A tali fini, la piattaforma di cui al periodo precedente tratta i dati relativi alle vaccinazioni esclusivamente in forma aggregata. Nell'eventualità in cui il sistema informativo vaccinale di una regione o di una provincia autonoma non risulti adeguato a gestire i volumi di dati relativi alle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, su istanza della medesima regione o provincia autonoma, la piattaforma di cui al presente comma esegue altresì, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle

¹ Cfr. Servizio del Bilancio, [Dossier](#) Documenti di Base n.57, Analisi degli effetti finanziari delle norme: principi legislativi e criteri metodologici- Documentazione di inizio legislatura, giugno 2018, pagine 64 e seguenti.

² Il governo nella [relazione](#) al Parlamento di richiesta di autorizzazione all'indebitamento, comunicata il 15 gennaio 2021, cita il decreto-legge in esame, senza però fornire stime specifiche. In particolare, da un lato afferma che "l'attività economica proseguirà probabilmente ad un ritmo soddisfacente, sia pure inferiore al normale ..." dall'altro che "non è irrealistico prevedere che a livello annuale l'andamento del PIL nel 2021 possa essere coerente con quanto previsto nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020". Cfr. pag.4

somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 4, 5 e 6.

Il comma 2, in coerenza con l'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, affida le operazioni di predisposizione e gestione della piattaforma di cui al comma 1 al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, di seguito «Commissario straordinario», il quale, in via d'urgenza, al fine di assicurare l'immediata operatività della piattaforma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si avvale prevalentemente del supporto di società a partecipazione pubblica che siano in grado di assicurare una presenza capillare sul territorio e che prestino tale servizio a titolo gratuito.

Il comma 3, nel rispetto dei principi stabiliti dal piano di cui al comma 1 e dal presente articolo, dispone che il Commissario straordinario si raccorda altresì con il Ministro della salute, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, i soggetti operanti nel Servizio sanitario nazionale e i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché con l'Agenzia Italiana del farmaco e con l'Istituto superiore di sanità, i quali, fermo restando quanto previsto dal comma 7, possono accedere alle informazioni aggregate presenti nella piattaforma di cui al primo periodo del comma 1, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Il Commissario straordinario informa periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo stato di attuazione del piano strategico di cui al comma 1.

Il comma 4 affida alle regioni e alle province autonome le diverse fasi della vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2, ivi inclusa l'offerta attiva alle categorie di assistiti individuate in base ai criteri indicati dal piano strategico di cui al comma 1. Le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse sono gestite dalle regioni e dalle province autonome, che le eseguono, in qualità di titolari del trattamento, attraverso i propri sistemi informativi vaccinali. Nell'eventualità di cui al terzo periodo del comma 1, ferma restando la titolarità del trattamento in capo alla regione o alla provincia autonoma richiedente, la piattaforma nazionale di cui al comma 1, gestita dal Commissario straordinario per conto della stessa, assicura tutte le funzionalità necessarie all'effettuazione delle operazioni di prenotazione, registrazione e certificazione, in regime di sussidiarietà. Il sistema Tessera Sanitaria rende disponibili alla piattaforma nazionale i dati individuali necessari alla corretta gestione delle operazioni di cui al precedente periodo, in regime di sussidiarietà.

Il comma 5, fermo restando l'obbligo informativo posto in capo alle regioni e alle province autonome ai sensi del decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, istitutivo dell'Anagrafe Nazionale Vaccini, al fine di consentire il monitoraggio dell'attuazione del piano di cui al comma 1, stabilisce che le regioni e le province autonome, attraverso i propri sistemi informativi o, nell'eventualità di cui al terzo periodo del comma 1, attraverso la piattaforma nazionale, trasmettono al Ministero della salute tutte le informazioni, relative alle somministrazioni dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2 su base individuale, in conformità al predetto decreto 17 settembre 2018, con frequenza almeno quotidiana e comunque nel rispetto delle tempistiche e delle specifiche tecniche pubblicate sul sito istituzionale dello stesso Ministero. Tale trasmissione è effettuata in modalità incrementale e include anche l'informazione sull'eventuale stato di gravidanza della persona vaccinata. Le regioni e le province autonome, mediante i propri sistemi informativi o mediante la piattaforma nazionale di cui al comma 1, nei casi in cui quest'ultima operi in sussidiarietà, trasmettono altresì i dati relativi alle prenotazioni delle vaccinazioni, in forma aggregata, al Ministero della salute, il quale, tramite interoperabilità, per le finalità di cui al primo periodo del comma 1, rende disponibili alla piattaforma nazionale di cui al medesimo comma strumenti di monitoraggio sia delle prenotazioni sia delle somministrazioni dei vaccini.

Il comma 6 impone che i dati personali trattati attraverso la piattaforma di cui al comma 1 in regime di sussidiarietà, alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria

anche a carattere transfrontaliero legate alla diffusione del COVID-19, individuata con DPCM, e comunque entro il 31 dicembre 2021, siano cancellati o resi definitivamente anonimi ovvero restituiti alla regione o provincia autonoma titolare del trattamento.

Il comma 7, per consentire lo svolgimento di attività di sorveglianza immunologica e farmaco-epidemiologia, stabilisce che il Ministero della salute trasmette, in interoperabilità con la piattaforma di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, all'Istituto superiore di sanità i dati individuali relativi ai soggetti cui è somministrata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe Nazionale Vaccini.

Il comma 8 autorizza per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e applicativa dell'Anagrafe Nazionale Vaccini la spesa di 966.000 euro per l'anno 2021. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di conto capitale (alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie) di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per il medesimo anno.

La RT chiarisce che le disposizioni sono destinate a definire la base giuridica per il trattamento dei dati personali, anche relativi alla salute.

La RT afferma che si prospetta l'utilizzo di una piattaforma già esistente e operativa che, anche in ragione dell'emergenza epidemiologica in atto, sarà messa a disposizione della Struttura commissariale e finalizzata ad assicurare le attività di logistica, nonché quelle delle regioni e delle province autonome che lo richiederanno, in via sussidiaria, per le operazioni di prenotazione, somministrazione e registrazione delle vaccinazioni.

Si rappresenta, inoltre, che il monitoraggio dell'attuazione del piano strategico delle vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 richiede l'adeguamento del sistema informativo dell'Anagrafe nazionale vaccini istituita dal decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, al fine di:

- raccogliere con frequenza almeno giornaliera e in modalità incrementale, tutte le informazioni relative alle somministrazioni dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2, su base individuale;
- raccogliere, con frequenza giornaliera e in forma aggregata, i dati relativi alle prenotazioni delle vaccinazioni, per agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione l'acquisizione.

È necessario inoltre, per il conferimento all'ECDC (Centro europeo per la prevenzione e controllo delle malattie) dei dati sulle vaccinazioni aggregati per sesso, fascia d'età ed eventuale stato di gravidanza, acquisire anche l'informazione su tale ultima condizione.

Le informazioni relative alle somministrazioni delle vaccinazioni anti SARS-CoV-2 e alle prenotazioni devono essere acquisite sia dai sistemi informativi delle regioni e delle province autonome sia dalla piattaforma informativa nazionale, che opera in sussidiarietà per quelle regioni in cui il sistema informativo vaccinale non risulti adeguato a gestire i volumi di dati relativi a tale straordinaria campagna di vaccinazione.

Inoltre, occorre che l'Anagrafe nazionale vaccini renda disponibili strumenti di monitoraggio sia delle prenotazioni sia delle somministrazioni dei vaccini alla suddetta piattaforma nazionale, proprio al fine di agevolare le attività di distribuzione sopra citate.

L'adeguamento dell'Anagrafe nazionale sarà realizzato nell'ambito dell'infrastruttura tecnologica e applicativa del Ministero della salute, gestita attraverso il contratto esecutivo – lotto 2³ — di cui all' «Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di supporto, gestione e sviluppo del Sistema Informativo Sanitario Nazionale», stipulato dalla DGSISS con l'appaltatore individuato da CONSIP nell'ambito dell'apposita gara espletata per il Ministero della salute – ID SIGEF 1974.

Pertanto, si prevede di:

- 1) utilizzare l'infrastruttura tecnologica e applicativa già disponibile presso il Ministero della salute;
- 2) adeguare il Sistema Anagrafe nazionale vaccini per consentire l'acquisizione con frequenza almeno giornaliera di un nuovo flusso di dati relativo alle somministrazioni delle vaccinazioni anti SARS-CoV-2;
- 3) realizzare strumenti di monitoraggio delle trasmissioni e della qualità dei dati del nuovo flusso relativo alle somministrazioni giornaliere delle vaccinazioni anti SARS-CoV-2, con produzione di report e invio di flusso alla piattaforma nazionale;
- 4) adeguare il Sistema Anagrafe nazionale vaccini per consentire l'acquisizione con frequenza almeno giornaliera di un nuovo tracciato relativo alle prenotazioni delle vaccinazioni anti SARS-CoV-2;
- 5) realizzare strumenti di monitoraggio delle trasmissioni e della qualità dei dati del nuovo flusso relativo alle prenotazioni giornaliere delle vaccinazioni anti SARS-CoV-2, con produzione di report e invio di flusso alla piattaforma nazionale;
- 6) rendere più performanti gli attuali sistemi di cifratura/decifratura e verifica della firma digitale al fine adeguarli ai volumi di dati relativi alle vaccinazioni e alle prenotazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
- 7) assicurare supporto alle diverse tipologie di utenti.

La RT asserisce che le attività 1 e 7 non comportano ulteriori oneri rispetto a quelli già sostenuti per la gestione dei sistemi informativi del Ministero della salute, mentre per le attività 2, 3, 4, 5 e 6 riporta di seguito gli oneri finanziari stimati.

³ Da informazioni reperibili sul sito della Consip, si evince che il lotto 2 è stato aggiudicato in via definitiva ed efficace il 29 novembre 2019 alle società RTI Engineering Ingegneria Informatica S.P.A., Accenture S.P.A., Almviva S.P.A., Accenture Technology Solutions S.R.L., Ecubit S.R.L., per un importo pari a 22,8 milioni di euro.

Attività	Servizio	Quantità	Tipologia Tariffa	Costo Unitario	Costo IVA esclusa	Costi IVA inclusa
Attività di supporto per analisi preliminare e realizzazione documenti tecnici di specifiche	Supporto Tecnico Specialistico	30	Tariffa mix	€ 275,50	€ 8.265,00	€ 10.083,30
Attività di supporto ai test di interoperabilità con regioni e piattaforma nazionale	Supporto tecnico Specialistico	15	Tariffa mix	€ 275,50	€ 4.132,50	€ 5.041,65
Implementazione della acquisizione, elaborazione e caricamento dati dei nuovi flussi giornalieri di prenotazioni e somministrazioni vaccini anti-SARS-CoV-2	Sviluppo SW	500	FP	€150,82	€ 75.410,00	€ 92.000,20
		30	gg/p	€ 225,50	€ 6.765,00	€ 8.253,30
Realizzazione dashboard e reportistica dati aggregati	Sviluppo SW	185	FP	€ 150,82	€ 27.901,70	€ 34.040,07
		10	gg/p	€ 225,50	€ 2.255,00	€ 2.751,10
Attività di conduzione applicativa per supporto go-live e post-go-live (1 anno)	Conduzione Applicativa	931	Tariffa mix	€ 233,50	€ 217.389	€ 265.214,58
Attività di supporto: - alla progettazione di una nuova isola crittografica di cifratura/decifratura (file e stringhe) e di verifica della firma digitale - alla configurazione degli HSM.	Supporto Tecnico Specialistico	100	Tariffa mix	€ 275,50	€ 27.550	€ 33.611,00
Implementazione della nuova isola crittografica utilizzando una logica di gestione a code.	Sviluppo SW	908	gg/p	€ 225,50	€ 204.754	€ 249.799,88
Adeguamento degli attuali sistemi (GAF, Interconnessione, flussi SIAD, HOSP...) all'utilizzo della nuova isola crittografica.	Sviluppo SW	300	gg/p	€ 225,50	€ 67.650	€ 82.533,00
Potenziamento della infrastruttura attuale per l'armonizzazione degli attuali sistemi con la nuova isola crittografica di cifratura/decifratura (file e stringhe) e di verifica della firma digitale prevedendo anche la messa a disposizione di un gestore delle code.	Da considerare nell'attuale accordo con INAIL nell'ambito del polo unico strategico				€ 149.732	€ 182.672,53
TOTALE					791.803,20 €	€ 966.000,00

Ribadisce infine il contenuto della clausola di copertura.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che l'asserita assenza di oneri in rapporto alla piattaforma nazionale non appare adeguatamente motivata dalla RT. Infatti, anche se si prevede l'utilizzo di una piattaforma già esistente secondo la RT va tuttavia evidenziato che il comma 1 prevede l'istituzione e non semplicemente la modifica di una piattaforma nazionale, il che è in chiaro contrasto con quanto asserito dalla RT. Inoltre, pur non essendo fornite ulteriori informazioni in merito alla piattaforma già esistente, è prevedibile che essa dovrà essere adeguata sia rispetto alla finalità generale di acquisire dati sulla distribuzione dei vaccini, sia rispetto a quella di sostituire le regioni in difficoltà nell'attività di prenotazione, registrazione e certificazione delle vaccinazioni. Per quanto riguarda quest'ultima finalità sussidiaria, sembra cruciale

chiarire quale ipotesi è stata formulata circa il numero e il peso demografico delle regioni e province autonome che si rivolgeranno alla piattaforma nazionale e fino a quali dimensioni la piattaforma potrà sostituire le attività affidate alle regioni senza nuovi oneri. A tale proposito, non sono fornite informazioni circa le risorse disponibili per le attività di prenotazione, registrazione e certificazione delle vaccinazioni, solo eventualmente affidate alla piattaforma nazionale, ma ordinariamente demandate alle regioni con evidenziazione quindi delle regioni in cui le risorse non siano sufficienti e si richieda l'intervento della piattaforma nazionale. Sul punto infatti gli ordinari stanziamenti per il sistema informativo potrebbero non essere adeguati a fronte di un numero di vaccinazioni da effettuare molto superiore rispetto alla media degli anni passati.

Comunque, l'assenza di oneri per la finanza pubblica ribadita al comma 2 è chiaramente condizionata alla presenza di società a partecipazione pubblica disponibili a fornire gratuitamente il loro supporto e con capillare presenza sul territorio. Tuttavia, anche al fine di valutare la plausibilità di prestazioni rese gratuitamente da società private (per quanto a partecipazione pubblica), va sottolineato che la RT non si sofferma su tale società.

Inoltre, andrebbe assicurato che le molteplici attività di accesso ai dati, di trasmissione o messa in disponibilità degli stessi previsti dalle disposizioni in esame (commi 3, 4, ultimo periodo, 5 e 7) possano essere adempiute senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con particolare riferimento ad eventuali necessità di aggiornare i sistemi informatici per consentire le predette attività.

Non risultano poi essere stati considerati gli oneri che appaiono correlati all'attività di offerta attiva agli assistiti posta a carico alle regioni e alle province autonome dal primo periodo del comma 4, atteso che tale attività dovrebbe implicare l'invio di lettere e/o l'esecuzione di telefonate, con costi materiali e di personale che andrebbero quantificati e coperti, eventualmente fornendo adeguati chiarimenti circa la loro sostenibilità a valere sulle risorse già disponibili incluse anche quelle previste dall'ultima legge di bilancio⁴.

In relazione all'adeguamento del sistema informativo dell'Anagrafe nazionale vaccini, si prende atto degli oneri riportati per le diverse voci di spesa dalla tabella proposta dalla RT (per un totale pari a quasi 1 milione di euro), non disponendo di autonome fonti di valutazione in merito alla completezza delle linee di intervento previste rispetto alle esigenze, alla congruità delle quantità ipotizzate per ciascuna voce di spesa e ai costi unitari indicati dalla RT.

In ogni caso, alla luce del fatto che il lotto 2 citato dalla RT, con cui viene gestita l'infrastruttura tecnologica e applicativa del Ministero della salute nel cui ambito sarà realizzato l'adeguamento dell'Anagrafe nazionale vaccini, è stato aggiudicato - come

⁴ A tale proposito i commi 457-473 della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) prevedono il coinvolgimento dei medici specializzandi nell'attività di profilassi vaccinale; l'assunzione a tempo determinato di 3.000 medici e 12.000 infermieri (tali numeri possono essere variati dal Commissario straordinario) al fine di assicurare un servizio rapido e capillare per la somministrazione dei vaccini.

riportato nella nota 1 - per 22,8 milioni di euro, si ritiene plausibile la quantificazione indicata e certamente verificabile in termini di ordine di grandezza.

In relazione alla copertura adottata, si ricorda che il comma 4 dell'articolo 34-ter della legge n. 196 del 2009 prevede il riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, in esito al quale (ai sensi del comma 5 richiamato dalla clausola di copertura), in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato, è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Per il presente anno la legge di bilancio n. 178 del 2020 ha stanziato sul capitolo 7051 dello stato di previsione del Ministero della salute, nel quale è iscritto il fondo in questione, la somma di 3.770.000 euro. Ne deriva la disponibilità delle necessarie risorse. Andrebbe comunque assicurata la natura capitale di tutte le tipologie di spesa indicate nella tabella della RT, atteso che la normativa contabile preclude l'utilizzo di risorse in conto capitale (quali quelle del Fondo in questione) per la copertura di oneri di natura corrente. Si valuti infine, da un punto di vista formale, l'opportunità di disporre la riduzione, anziché l'utilizzo, del Fondo.

Articolo 4

(Disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni per l'anno 2021)

Il comma 1, in considerazione del permanere dell'emergenza da COVID-19 e del quadro epidemiologico complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, prevede (lettera a)) che per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 le elezioni si svolgano entro il 20 maggio 2021 (la disciplina emergenziale prevede attualmente che per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 le elezioni si svolgano entro il 31 marzo 2021); prevede inoltre (lettera b)) che le consultazioni per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa o similare si svolgano entro il 20 maggio 2021 (il termine attualmente fissato dalla disciplina emergenziale prevede che le suddette consultazioni si svolgano entro il 31 marzo 2021).

La RT evidenzia la natura ordinamentale dell'articolo, dalla cui attuazione non derivano nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5

(Proroga di termini in materia di permessi e titoli di soggiorno)

Il comma 1, intervenendo sull'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge n. 125 del 2020, ricomprende nel regime di proroga dei termini relativi ai permessi e titoli di soggiorno in scadenza ivi previsto anche i titoli e i permessi in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 30 aprile 2021 (lettera a). Inoltre (lettera b), proroga la validità dei predetti titoli fino alla data del 30 aprile 2021.

La RT afferma che l'articolo ha natura prettamente ordinamentale ed è insuscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che il rinnovo di documenti di soggiorno comporta il pagamento dell'imposta di bollo e di diritti di segreteria da parte dei cittadini extra-comunitari interessati. Ne consegue il differimento dei relativi introiti, che peraltro resta limitato nell'ambito del 2021. Si può quindi convenire, anche considerando i conseguenti effetti di differimento che si verificheranno negli anni futuri rispetto ai titoli e permessi ora oggetto di proroga, con l'asserzione della RT circa l'assenza di effetti onerosi.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Dic 2020 [Documentazione di finanza pubblica n. 23](#)
Decreti “ristori”: revisione delle stime tendenziali di indebitamento per il 2020 ed effetti sui saldi
- " [Nota di lettura n. 187](#)
Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (**Atto del Governo n. 209**)
- " [Nota di lettura n. 198](#)
A.S. 2054: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (Approvato dalla Camera dei deputati) - Ed. provvisoria"
- Gen 2021 [Nota di lettura n. 202](#)
Schema di decreto legislativo recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo (**Atto del Governo n. 226**)
- " [Nota di lettura n. 203](#)
Schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (**Atto del Governo n. 227**)
- " [Nota di lettura n. 197](#)
Schema di decreto legislativo recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (**Atto del Governo n. 228**)
- " [Nota di lettura n. 204](#)
Schema di decreto legislativo recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali (**Atto del Governo n. 229**)
- " [Nota di lettura n. 186](#)
Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (**Atto del Governo n. 230**)
- " [Nota di lettura n. 199](#)
Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive (**Atto del Governo n. 208**)
- " [Nota di lettura n. 189](#)
Produzione e commercializzazione prodotti sementieri (**Atto del Governo n. 211**)
- " [Nota di lettura n. 190](#)
Produzione e commercializzazione materiali di moltiplicazione della vite (**Atto del Governo n. 212**)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 24](#)
Aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) - Relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012
- " [Nota di lettura n. 201](#)
Istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (**Atto del Governo n. 234**)